## CAMERA DEI DEPUTATI - SESSIONE DEL 1850

suoi precetti religiosi. Io credo pertanto che il potere civile abbia la facoltà di moderare le pene e di abolirle nei casi che crede, e che lo Statuto non si opponga menomamente a tale abolizione, non di feste, ma di pene. Vediamo ora se convenga di farlo.

A questo proposito sorgeva nella precedente tornata il deputato Iosti dicendo che conveniva farlo, e che bisognava farlo non solo per alcune feste, ma per tutte, poichè la religione per sostenersi non abbisogna degli aiuti umani, nè di sanzione di pene temporali. Io ammetto il principio, ma nego la conseguenza. Io ammetto che la religione non abbisogna di aiuti umani per sussistere e durare; ma contendo poi che lo Stato debba astenersi affatto dall'infliggere pene per l'inosservanza di qualsiasi festa; io ciò lo sostengo appoggiato a motivi politici ed economici, secondo cui è dimostrato che conviene assolutamente allo Stato che un dato numero di giorni dell'anno e del mese sia consacrato al riposo; e per questo motivo credo che spetti al poter civile il diritto, anzi che gl'incomba il dovere di determinare questi giorni di riposo, e perciò di farli osservare colla sanzione delle pene. Ma io credo che il motivo religioso debba essere affatto estraneo a tali prescrizioni. Ora se lo Stato può decretare questi giorni di riposo, poichè esso lo ravvisa cosa utile alle popolazioni; e se può far in modo che questi giorni coincidano colle feste religiose, tanto meglio. Ma se ciò non si potrà fare, se il numero delle feste religiose sarà eccedente a fronte dei bisogni politici ed economici, allora sarà forza scegliere; ed è appunto ciò che ha fatto questa legge. Ed in questo io credo che non si possa rimproverare di aver male proposto. Infatti, in quanto alla preferenza data alle domeniche, io credo che nessuno dubiterà che questi giorni non dovessero averla sopra ogni altro. In quanto poi alle altre feste non si è inteso dal Governo di dare una qualsiasi preferenza in senso religioso, ad una sopra un'altra festa; io credo che in tale scelta abbia unicamente consultato l'opinione, il sentimento più comune della nazione.

Del resto sono certo che non è nella volontà del Ministero, come non lo è in quella della Commissione, di contrastare all'opinione di quelli che credessero che si dovesse modificare quell'enumerazione. Io ripeto che l'enumerazione di cui nell'attuale proposta di legge non fu fatta menomamente nel senso di voler dare un'idea di preferenza in senso religioso ad una festa sopra di un'altra.

Mi sia ora permesso di aggiungere ancora un ultimo argo-

Per un lodevole zelo di coscienza si fa gran caso da molti di siffatta disposizione, quasichè si volesse toccare con essa a materia di religione.

Io mi credo in dovere di accennare come la pensi in simile materia la stessa Sede pontificia.

Nella discussione del precedente progetto di legge abbiamo ripetutamente inteso farsi menzione dell'istruzione pontificia di Benedetto XIV, al § 7 della quale io trovo le seguenti espressioni: « E quanto all'osservanza delle feste potranno i vescovi procedere contro i trasgressori colle dovute pene, quando ad essi per giusta e legittima causa non avessero conceduta licenza di poter fare nei di di festa alcune opere servili, avvertendogli di concedere le dette licenze non per fievoli, ma rilevanti motivi; e senza esigere verun pagamento, e di non inquietarsi o mover querela se il tribunale laico castighi i trasgressori delle sopraddette feste di precetto. »

Se pertanto nel brano dell'istruzione pontificia che bo ora letto alla Camera noi vediamo come il Pontefice avverte i vescovi di non inquietarsi, di non muover querela se i tribunali laici castighino o non castighino i trasgressori delle feste, io non so comprendere come si possa ora muovere tanta querela, come si possa provare tanta inquietudine, perchè la legge civile voglia cessare dall'applicare le sue leggi penali all'inosservanza di alcune di esse.

È vero che in quel tempo si credeva che i vescovi potessero da sè infliggere pene pecuniarie e pene corporali; ma intanto il fatto è che questo non ebbe mai luogo; e fatto è similmente che fu sempre per pura tolleranza della Chiesa che si lasciò alla potestà secolare la facoltà d'ingerirsi nell'osservanza o non osservanza delle feste.

lo credo pertanto, ritornando alla prima idea, e ponendo mente alla semplicità del progetto di legge su cui discutiamo, che nen sia il caso nè di sospenderlo a tempo indefinito, nè di protrarne l'esecuzione a tempo determinato più o meno lontano, ma che sia per contro il caso di votare senz'altro il progetto stesso come fu presentato dal Ministero. (Bravo! bravo!)

MARONGIU Qui, o signori, mi udiste parlare libere e franche parole, mi udiste solennemente protestare contro la prima parte del presente progetto di legge, che accennava all'abolizione delle ecclesiastiche immunità, alla cognizione laicale delle cause di nomina attiva e passiva ai benefizi: mi udiste superiore agli umani riguardi impugnare il diritto della civile autorità a poter fare di per sè in cosa che richiedeva l'esplicito assenso della Sede apostolica; e qui mi sentirete ancor oggi non meno libero e franco dichiararmi contro la seconda parte dello stesso progetto, che mira a restringere l'applicazione delle pene civili alla trasgressione delle domeniche e di altri sei giorni festivi all'anno, facendosi per tal modo ardito a penetrare per torti ed obliqui calli dentro del santuario, e regolare ad arbitrio il culto religioso.

Convengono tutti... (e chi nol debba senza rinunziare alle dottrine cattoliche?) Convengono tutti che il precetto che mira ai giorni da essere santificati dai fedeli deriva nella sostanza dal diritto divino ampiamente sviluppato nelle sacre pagine, epperò essere di giurisdizione meramente ecclesiastica il determinare il modo e la forma con che si ha da adempiere a questo sacro dovere della società cristiana, giacchè l'autorità che alla sua Chiesa impartiva il divino fondatore non è già ristretta nei limiti di semplice persuasione e di esortazione, come da taluno si volle qui asserire, ma racchiude in sè la piena ed affatto libera ed indipendente podestà di dettar leggi entro la sfera delle sue attribuzioni, e di farle osservare dai fedeli cui ella le propone.

Ciò posto, mi sia lecito domandare al signor ministro da chi abbia egli avuto il diritto di fissar norme e dettar leggi a cotale proposito cancellando d'un tratto dal numero dei giorni festivi quelli che fin dai primi secoli della Chiesa si riguardarono siccome i più solenni e più adatti ad infiammare gli umani delle celesti cose? Donde ha egli ricevuto l'autorità di cancellare con grave scandalo dei veri credenti quella anche festività che dovria eccitare i fedeli a sciogliere i più fervidi inni di ringraziamento a Dio, siccome quella che rammenta la vocazione dei gentili, la vocazione dei padri nostri al cristianesimo, cioè, la festività dell'Epifania? Crede egli forse di poter con ciò prosciogliere la coscienza dei fedeli dall'osservanza delle feste sanzionate dall'autorità della Chiesa, cui unicamente spetta il determinarle?

Comprendo bene che lo stesso signor ministro ha saputo prevenire tali insolubili difficoltà perchè ha protestato davanti al Parlamento che il diritto di regolare il culto religioso si appartiene alla gerarchia ecclesiastica, diritto rispettato religiosamente da lui, che piacevasi soltanto di restringere